

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

PROVINCIA DI UDINE

**COMUNE DI
MUZZANA DEL TURGNANO**



**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO
DELLA POLIZIA MUNICIPALE**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. NR. 20 DEL 09.05.2002

INDICE

- CAPO I** – Generalità, numero e tipo delle armi (artt. 1-3);
- CAPO II** – Modalità e casi di porto dell'arma (artt. 4-7);
- CAPO III** – Tenuta e custodia delle armi (artt. 8-15);
- CAPO IV** – Addestramento (art. 16);
- CAPO V** – Disposizioni finali (artt. 17-19).

CAPO I

GENERALITÀ, NUMERO E TIPO DI ARMI

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina, in attuazione del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, le dotazioni delle armi ed i servizi prestati con armi dagli appartenenti alla Polizia Municipale, fate salve le disposizioni della Legge 7.3.1986 n. 65 e quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia e impiego delle armi e delle munizioni.

I servizi prestati con armi possono essere eseguiti solo da personale appartenente alla Polizia Municipale in possesso delle qualità di agenti di Pubblica Sicurezza.

L'armamento in dotazione agli addetti ai servizi di Polizia Municipale in possesso delle qualità di agente di pubblica sicurezza è adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale connesse ai servizi istituzionali.

Articolo 2

Tipo delle armi in dotazione

Le armi da fuoco in dotazione alla Polizia Municipale, da scegliersi all'atto dell'acquisto tra quelle iscritte nel catalogo nazionale di cui all'art. 7 della L. 18.4.1974, n. 110, hanno le seguenti caratteristiche:

- Pistola a funzionamento semiautomatico calibro 9x21.

Articolo 3

Numero delle armi in dotazione

Il numero complessivo delle armi in dotazione al Corpo della Polizia Municipale con il relativo munizionamento corrisponde al numero degli addetti in possesso della qualità di agente P.S. maggiorato del 5%, come dotazione di riserva.

Tale numero è fissato o modificato con provvedimento del Sindaco da comunicarsi al Prefetto.

CAPO II

MODALITÀ E CASI DI PORTO DELL'ARMA

Articolo 4

Assegnazione dell'arma

Gli appartenenti alla P.M. in possesso della qualità di agente di P.S. ed impiegati continuativamente in attività d'istituto, svolgono servizio con armi.

L'arma è assegnata in via continuativa a tutti gli addetti della Polizia Municipale in possesso della qualità di agente di P.S., con provvedimento del Sindaco comunicato al Prefetto.

L'assegnazione in via continuativa deve in ogni caso essere disposta con provvedimento del Sindaco ai sensi dell'art. 6, n. 3 del D.M. 4.3.1986, n. 145.

Del provvedimento di assegnazione dell'arma è fatta menzione nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto, tramite l'indicazione del numero di matricola dell'arma stessa, o in altro documento rilasciato dal Sindaco, che lo stesso è tenuto a portare con sé.

L'assegnazione dell'arma in via continuativa consente il porto della medesima senza licenza anche fuori dall'orario di servizio nel territorio comunale, nonché dal luogo di servizio al domicilio, ancorché fuori dal comune di appartenenza, e viceversa.

Articolo 5

Modalità di porto dell'arma

L'assegnazione dell'arma comporta l'obbligo del porto con le modalità di cui all'art. 5 del D.M. 4.3.1987, n. 145 in tutti i casi di impiego in uniforme.

Gli addetti al Corpo di Polizia Municipale che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione indossando l'uniforme, portano l'arma nella fondina esterna corredata di eventuale caricatore di riserva.

Gli addetti ai servizi interni sono esonerati da l'obbligo del porto d'arma solo durante l'espletamento di funzioni amministrative che pongono al di fuori del diretto contatto con il pubblico.

Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della legge 7 marzo 1986, n. 65, l'addetto della Polizia Municipale è autorizzato, ai sensi dell'art. 6, comma I lettera a) del D.M. 4 agosto 1987, n. 145, a portare l'arma anche fuori dall'orario di servizio, ovvero quando è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, l'arma è portata in modo non visibile.

Il Comandante e gli Ufficiali della Polizia Municipale possono portare l'arma in modo non visibile anche quando indossano l'uniforme.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

Articolo 6

Servizi di collegamento e di rappresentanza

I servizi di collegamento e di rappresentanza, espliciti fuori dal territorio del Comune o dei Comuni facenti parte della Convenzione degli addetti della Polizia Municipale in possesso della qualità di agenti di P.S., devono essere svolti in linea di massima senza l'arma; tuttavia, salvo quanto previsto dall'art. 9 del D.M. 145/87 citato, gli addetti della Polizia Municipale cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto della medesima nei comuni in cui si svolgono compiti di collegamento e di rappresentanza o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

Articolo 7

Servizi espliciti fuori dall'ambito territoriale per soccorso o in supporto

I servizi espliciti dagli addetti alla Polizia Municipale, in possesso della qualità di agenti di P.S., fuori dall'ambito territoriale, per soccorso o in supporto ad altri Corpi o Servizi di Polizia Municipale, devono essere svolti in linea di massima senza l'arma; tuttavia, salvo quanto previsto dall'art. 9 del D.M. 145/87 citato, agli addetti alla Polizia Municipale cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto della medesima nei Comuni in cui si svolgono soccorso e supporto, previa comunicazione del Sindaco al Prefetto territorialmente competente ed a quello competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato.

CAPO II

TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Articolo 8

Prelevamento e deposito dell'arma

L'arma è prelevata presso il consegnatario previa annotazione del provvedimento di assegnazione di cui all'art. 4, nel registro di cui al successivo art. 11.

L'arma deve essere immediatamente affidata al consegnatario nei seguenti casi:

- 1) Quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione;
- 2) Quando viene a mancare la qualità di agente di P.S.;
- 3) All'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio;
- 4) Tutte le volte in cui sia disposto con Provvedimento motivato del Sindaco o del Prefetto.

In caso di congedo ordinario o straordinario superiore ai giorni 10 e per tutto il periodo dello stesso in consegnatario ha facoltà di depositare l'arma nell'apposita armeria, ove prevista.

Articolo 9

Doveri dell'assegnatario

L'addetto alla P.M. al quale è assegnata l'arma in via continuativa deve:

- a) Verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stesa e le munizioni sono assegnate;
- b) Custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione e la pulizia;
- c) Segnalare immediatamente al Comandante ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa;
- d) Applicare sempre od ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
- e) Mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui all'art. 17.

A tal fine, dovrà in particolare:

- 1) Astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma sia con estranei che tra colleghi;
- 2) Evitare di tenere armi cariche negli uffici, tranne che durante i servizi notturni o esposti al pubblico, avendo presente che l'arma è scarica allorché risulta priva di cartuccia nella camera di scoppio e sia inserita la sicura, ancorché con caricatore inserito;
- 3) Nell'abitazione, riporre l'arma in un luogo sicuro e chiuso a chiave, smontata in almeno tre parti le quali devono essere riposte in luoghi diversi, al fine di scongiurare possibili furti dell'arma completa, ovvero il maneggio occasionale di persone inesperte.
- 4) Evitare di abbandonare l'arma all'interno di veicoli, anche se chiusi a chiave;
- 5) Quando porta l'arma, evitare di riporla in borse, borselli, zaini e simili;
- 6) Segnalare immediatamente qualsiasi difetto di funzionamento nell'arma rilevato durante le esercitazioni, mantenendo la stessa costantemente efficiente e pulita;
- 7) Osservare scrupolosamente le prescrizioni che regolano le esercitazioni;
- 8) Ispirarsi costantemente a criteri di prudenza.

Articolo 10

Istituzione e caratteristiche dell'armeria

L'istituzione dell'armeria è obbligatoria qualora si tratti di custodie armi in numero superiore a quindici e munizioni in numero superiore a duemila. Attualmente non vi è l'istituzione dell'armeria.

Nel caso venga istituita l'armeria, questa sarà in apposito locale nel quale verranno custodite le armi in dotazione e il relativo munizionamento e seguirà le regole di seguito indicate.

L'armeria è ubicata all'interno dell'edificio della Polizia Municipale in modo tale da consentire il controllo degli accessi e deve essere munita di porte e finestre blindate oppure dotate in inferriate a grate metalliche e di sicurezza; esse devono disporre di serrature di sicurezza e di congegni di allarme.

Le porte devono essere munite di finestrelle con cristalli blindati per i controlli dall'esterno, l'impianto di illuminazione deve essere permanentemente in funzione e deve essere corredato di interruttore per l'accensione dall'esterno e di dispositivo di illuminazione di emergenza.

Le attrezzature antincendio, conformi alle prescrizioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, sono sistemate all'interno e all'esterno del locale.

In ogni caso le armi verranno custodite in locali aventi le caratteristiche indicate dal presente articolo, con le modalità indicate dagli articoli del presente capo.

Articolo 11

Funzionamento dell'armeria

Le armi sono conservate prive di fondina e di munizioni in appositi armadi metallici corazzati, chiusi a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte.

Le munizioni sono conservate, separatamente dalle armi, in armadi metallici di analoghe caratteristiche.

Durante le ore di servizio, le chiavi di accesso ai locali d'armeria e agli armadi metallici sono conservate dal consegnatario.

Fuori dall'orario di servizio le chiavi sono custodite nella cassaforte della Polizia Municipale in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza.

Copia di riserva di dette chiavi è conservata, a cura del Comandante della P.M., in busta sigillata controfirmata dal consegnatario dell'armeria.

L'armeria è dotata del registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni, con pagine numerate e preventivamente vistate dal Questore di Udine.

I movimenti di prelevamento e versamento delle armi e delle munizioni devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e vistate dal Comandante della Polizia Municipale.

L'armeria è dotata altresì di registro a pagine numerate e preventivamente visitate dal Comandante della P.M. per:

- Le ispezioni settimanali e mensili;
- Le riparazioni delle armi;
- I materiali occorrenti per la manutenzione delle armi.

Articolo 12

Consegnatario delle armi

Il consegnatario delle armi è designato dal Sindaco su proposta del Comandante della Polizia Municipale.

In caso di assunzione di tale funzione da parte del Comandante stesso, egli dovrà contestualmente designarsi un sub-consegnatario autorizzato a sostituirlo in qualsiasi caso di assenza o impedimento.

Articolo 13

Doveri del consegnatario dell'armeria

Il consegnatario ed il sub-consegnatario delle armi svolgono il loro compito con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 17 del D.M. 4.3.1987, n. 145.

Collaborano con il Comandante della Polizia Municipale per la disciplina delle operazioni di armeria, per l'organizzazione ed esecuzione dei controlli e dei servizi di sorveglianza, nonché per l'esecuzione delle ispezioni ed allo stesso fanno rapporto per ogni irregolarità o necessità.

Essi inoltre curano con la massima diligenza:

- a) La custodia e la conservazione delle armi e delle munizioni in armeria, dei registri e della documentazione, delle chiavi, a lui consegnate ai sensi degli articoli precedenti;
- b) L'effettuazione dei controlli giornalieri e periodici;
- c) La tenuta dei registri e della documentazione;
- d) La scrupolosa osservanza propria e altrui della regolarità delle operazioni d'armeria.

Per lo svolgimento dei loro compiti potranno avvalersi del personale addetto ai servizi di armeria.

Articolo 14

Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni

L'accesso nell'armeria è consentito esclusivamente al Comandante della Polizia Municipale, al Sindaco, al consegnatario e, in sua assenza, al sub-consegnatario dell'armeria. L'accesso è altresì consentito al personale addetto ai servizi connessi, per il tempo strettamente necessario e sotto diretta responsabilità del consegnatario dell'armeria.

Le armi devono essere consegnate e versate scariche. Le operazioni di caricamento e scaricamento delle armi devono avvenire in luogo isolato, appositamente predisposto, esterno all'armeria e comunque lontano dai locali in cui sono custodite le armi e le munizioni in luogo.

Nell'armeria, nel locale antistante e nel luogo predisposto per il caricamento e scaricamento delle armi, sono affisse ben visibili le prescrizioni di sicurezza.

Articolo 15

Controlli e sorveglianza

I controlli giornalieri all'armeria sono effettuati dal consegnatario, all'inizio e alla fine del servizio, per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico. L'esito dei controlli è riportato su apposito modulo.

La sorveglianza esterna all'armeria è effettuata da appartenenti al Corpo di Polizia Municipale attraverso sopralluoghi diurni e notturni, da menzionarsi quotidianamente nelle disposizioni di servizio, tendenti ad accertare le condizioni delle porte di accesso, delle finestre e delle pareti perimetrali e ad ispezionare l'interno dell'armeria attraverso la feritoia di cui è munita la porta di accesso. L'effettuazione e l'esito dei controlli è riportata su apposita tabella affissa all'esterno del locale.

Il Sindaco ed il Comandante della Polizia Municipale, dispongono di visite di controllo e ispezioni interne periodiche.

CAPO IV

ADDESTRAMENTO

Articolo 16

Addestramento al tiro

Gli addetti alla Polizia Municipale, in possesso della qualità di agente di P.S., prestano servizio armato dopo aver conseguito l'idoneità all'uso delle armi, il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso un poligono abilitato al tiro con armi comuni da sparo.

A tal fine il Sindaco provvede all'iscrizione di tutti gli addetti alla Polizia Municipale, in possesso della qualità di agente di P.S., ad una sezione di tiro a segno nazionale, ai sensi dell'art. 1 della Legge 28 maggio 1981, n. 286.

Il Comandante della Polizia Municipale può disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per tutti gli addetti o per quelli che svolgono particolari servizi.

I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo, sono comunicati al Prefetto di Udine.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17

Gestione associata e collaborazione intercomunale

Il personale dei Comuni associati e, in caso, di collaborazione con altri comuni od enti locali per la gestione intercomunale dei servizi relativi alle funzioni di polizia locale così come previsto dagli artt. 3 e 4 della legge regionale 28/10/1988, n. 62, presta servizio armato nel territorio di detti comuni secondo le modalità previste dal presente regolamento, previa deliberazione in tal senso del consiglio comunali degli enti locali interessati.

Qualora il territorio dei comuni di cui sopra non sia compreso in quello della provincia di Udine, il Sindaco comunica al Prefetto di Udine ed a quello territorialmente competente per il luogo in cui è previsto il servizio di polizia locale ai sensi del presente articolo, i nominativi del personale della P.M. autorizzato a prestare il servizio con armi, gli estremi dei provvedimenti prefettizi di conferimento della qualità di agente di P.S. relativi ai territori interessati, gli estremi del provvedimento sindacale di assegnazione dell'arma, il numero ed il tipo di armi in dotazione e la durata presumibile della gestione associata o della collaborazione intercomunale.

Il personale di P.M. di altre amministrazioni, cui è stata assegnata l'arma in via continuativa ai sensi dell'art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, ce svolge servizio per collegamento, rappresentanza, soccorso o supporto, ovvero ai sensi dei commi precedenti, nel territorio di questo comune, salvo quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del D.M. 145/87 citato, presta servizio armato, con le modalità di cui al presente regolamento, previa comunicazione al Prefetto.

Tale personale è tenuto in ogni caso a rispettare le norme previste dai regolamenti delle rispettive amministrazioni non contrastanti con il presente regolamento.

A tal fine, contestualmente agli atti che prevedono il servizio in gestione associata o in collaborazione intercomunale, dovranno essere trasmessi copia dei regolamenti per la disciplina dell'armamento vigenti nelle amministrazioni di appartenenza, dei provvedimenti prefettizi di conferimento della qualità di agente di P.S. e dei provvedimenti sindacali di assegnazione dell'arma.

Articolo 18

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme di cui al Decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987, n. 145.

Articolo 19

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua esecutività e sarà comunicato al Prefetto di Udine ed al Ministero dell'Interno per il tramite del Commissario del Governo.